

N° PAP-02564-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/06/2025 al 02/07/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO*



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 56/2025

Sindaco: avv. VINCENZO TELESCA

OGGETTO: Risparmio idrico e contenimenti per l'utilizzo dell'acqua potabile.



CITTÀ DI POTENZA

ORDINANZA N.56 DEL 17/06/2025 - REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Oggetto: Risparmio idrico e contenimenti per l'utilizzo dell'acqua potabile.

IL SINDACO

Vista la nota trasmessa dalla Prefettura di Potenza, Prot.G. n. 059104/2025 -E del 17.06.2025, fatta propria la nota dell'Acquedotto Lucano S.p.A., Prot. interno n. 17888 del 16.06.2025, nella quale si evidenzia la difficile situazione di crisi idrica che sta progressivamente interessando gli schemi di approvvigionamento della risorsa presenti nella regione e la conseguente necessità di adottare, fin da subito, ogni possibile intervento volto a favorire un uso razionale della stessa;

Considerato che a causa del progressivo abbassamento delle portate fornite dalle sorgenti, e dell'aumento dei consumi connessi a utilizzi impropri;

Ritenuto che tale situazione impone l'adozione di misure straordinarie ed urgenti, finalizzate a preservare la maggiore quantità di risorsa idrica disponibile per garantire i fabbisogni primari per l'uso alimentare, domestico ed igienico nonché per evitare gravi pregiudizi agli interessi collettivi;

Rilevato che le risorse idriche sono un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Rilevato, altresì, che la descritta situazione è da considerarsi un grave problema di pubblico interesse, come tale, da risolvere con urgenza mediante emissione di atto impositivo finalizzato a limitare e razionalizzare l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dalla rete idrica;

Visti

l'art. 98 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;

l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

la Legge n. 689 del 24.11.1981;

il Decreto Sindacale n.90/2024 di attivazione del C.O.C. per l'Emergenza Idrica schema idrico "Basento-Camastra" tutt'ora in corso in considerazione della proroga dello Stato di Emergenza fissata ad aprile 2026;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, **con decorrenza immediata e sino a tutto il 30 settembre 2025**, il divieto di prelievo e di utilizzo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
- lavaggio di aree di pertinenza, cortili e piazzali;
- lavaggio di veicoli, macchine ed attrezzature;
- riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico sanitario.

INVITA

La cittadinanza ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica al fine di evitare inutili sprechi.

AVVERTE

Che la mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta ‘applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di specifica competenza:

- a S.E. il Signor Prefetto di Potenza;
- alla Questura di Potenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza;
- al Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza;
- alla U.S. Protezione Civile del Comune di Potenza;
- alla Regione Basilicata, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità -Ufficio Protezione Civile;
- alla Società Acquedotto Lucano S.p.A.;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

Che copia del presente provvedimento venga:

- pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Comunale.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto “ricorso giurisdizionale”, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

Avv. Vincenzo Telesca